

**Deliberazione della Commissione Straordinaria
 (Dr. G. Meloni - Dr.ssa M. C. Ippolito - Dr. D. Giordano)**

REGISTRO GENERALE

-N. 564 del - 5 DIC. 2019

STRUTTURA PROPONENTE:

PROPOSTA N.

OGGETTO:

Costituzione Consiglio dei Sanitari dell'ASP di Reggio Calabria ed approvazione del relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Il costo scaturente dalla presente proposta viene imputato nel bilancio _____ come segue:

CONTO _____ €.

CONTO _____ €.

CONTO _____ €.

CONTO _____ €.

Note _____

Il Funzionario Bilancio e Programmazione _____

Il Direttore/Dirigente ed il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, attestano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei documenti e delle procedure seguite

Il Resp.le del Procedimento

Dirigente Amministrativo

..... Dott. Domenico Scordino

Il Direttore

Data 05/11/2019

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Costantino

Favorevole Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

20.11.2019

Parere del Direttore Sanitario Dott. Antonio Bray

Favorevole Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

12-11-2019

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

-con DPR dell'11/03/2019 registrato alla Corte dei Conti il 19/03/2019 , la gestione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è stata affidata alla Commissione Straordinaria composta dal Prefetto Giovanni Meloni, dal Viceprefetto Vicario Maria Carolina Ippolito e dal Dirigente Area I Dir. Seconda Fascia Dr. Domenico Giordano;

- con deliberazione n.19 del 26/01/2016 questa Asp ha preso atto del DCA n.130 del 16/12/2015 avente ad oggetto " *linee guida per l'adozione degli atti aziendali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria - modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.97/2013*";

- con deliberazione n. 133 del 3/03/2017, era stato adottato l'Atto Aziendale volto alla definizione dell'assetto organizzativo e delle modalità di funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

- con DCA n.57 del 29/03/2017, il Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro del disavanzo del S.S.R., ha proceduto all'approvazione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

Visti:

-l'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

-la Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i;

Visto l'art.5 del D.Lgs. n.165/2001 e s.mi.i;

Rilevato che con deliberazione nn. 460 e 461 del 10/09/2019 sono stati nominati rispettivamente il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo di questa Azienda;

Che i suddetti direttori hanno, di recente, stipulato il relativo contratto individuale di lavoro in data 16/09/2019 per quanto riguarda il Direttore Amministrativo ed in data 01/10/2019 per il Direttore Sanitario, al fine di coadiuvare questo Organo di Direzione nell'attività d'Istituto nonchè deputati al processo di programmazione e pianificazione strategica generale ed al governo aziendale per il riassetto e riordino organizzativo e sanitario dell'Azienda;

Esaminato l'atto aziendale in parola ed in particolare il punto 3.7: Il Consiglio dei Sanitari;

Considerato che, si rende ora necessario, a beneficio dell'azione amministrativa ed in ottemperanza a quanto previsto nel suddetto punto dell'Atto Aziendale, di costituire il Consiglio dei Sanitari, approvando, contestualmente, il relativo regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso;

Atteso che il Consiglio dei Sanitari, quale organo consultivo dell'Azienda costituito con deliberazione del Direttore Generale è:

- **un organismo elettivo** dell'Azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria cui compete la emissione dei pareri previsti dal D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- **Presieduto** dal Direttore Sanitario Aziendale ed è composto da:
 - ❖ **otto medici** in servizio presso i presidi ospedalieri di cui almeno un Direttore Sanitario di presidio ospedaliero, garantendo una equa ripartizione tra tutte le aree mediche;
 - ❖ **quattro medici** in servizio presso i presidi territoriali di cui uno di medicina generale e uno di specialistica ambulatoriale;
 - ❖ **un medico** veterinario;
 - ❖ **tre operatori sanitari** appartenenti a personale laureato non medico;
 - ❖ **tre operatori professionali** in rappresentanza del personale infermieristico;
 - ❖ **tre operatori professionali** in del personale tecnico sanitario

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fini della costituzione e funzionamento del suddetto organismo, di approvare specifico atto regolamentare, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1);

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere espresso dal Direttore Sanitario;

Su propria autonoma determinazione

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa descritte e che si intendono integralmente richiamate:

1) **Di costituire**, con decorrenza immediata, il Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, così di seguito composto:

Presidente, Direttore Sanitario Aziendale:

Componenti:


- ❖ **otto medici** in servizio presso i presidi ospedalieri di cui almeno un Direttore Sanitario di presidio ospedaliero, garantendo una equa ripartizione tra tutte le aree mediche;
- ❖ **quattro medici** in servizio presso i presidi territoriali di cui uno di medicina generale e uno di specialistica ambulatoriale;
- ❖ **un medico** veterinario;
- ❖ **tre operatori sanitari** appartenenti a personale laureato non medico;

- ❖ **tre operatori professionali** in rappresentanza del personale infermieristico;
- ❖ **tre operatori professionali** in del personale tecnico sanitario


- 2) **Di approvare**, il Regolamento aziendale di organizzazione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **Stabilire** che il Regolamento *de quo*, entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione ed è soggetto a revisione periodica in relazione alle mutate esigenze organizzative e gestionali o a modifiche nella normativa di riferimento;
- 4) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, quanto di competenza;
- 5) **di trasmettere**, per informazione, copia del presente provvedimento, alla Conferenza dei Sindaci, alle OO.SS. della Dirigenza e del Comparto, ai Dipartimenti, Distretti, Staff aziendale e strutture complesse amministrative;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione sul sito aziendale, a cura dell'Urp, nella specifica sezione di "amministrazione trasparente".

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Giovanni Meloni



Dr.ssa Maria Carolina Ippolito



Dr. Domenico Giordano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' trasmessa al Collegio Sindacale in data 5 DIC. 2019

IL DIRETTORE AA. GG.

_____ *pn*

La presente deliberazione e' stata pubblicata il 5 DIC. 2019

IL DIRETTORE AA. GG.

_____ *pn*


La presente deliberazione e' conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE AA. GG.

La presente deliberazione e' stata trasmessa all'Assessorato alla Sanità (*) in
data _____

IL DIRETTORE AA. GG.

(*)Art. 13 L.R. N.11/2004. (Controlli sugli atti delle aziende) 1. Sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti delle aziende del servizio sanitario regionale: a) **bilancio economico-preventivo, bilancio di esercizio comprensivo del conto consultivo;** b) **atto aziendale e piani attuativi comprensivi delle dotazioni organiche e loro variazioni;** c) **regolamenti di organizzazione.** 2. Gli atti indicati nel comma precedente sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al Dipartimento regionale della Sanità, che provvede all'istruttoria necessaria per l'esercizio del controllo. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla data di ricezione; decorso inutilmente tale termine gli atti si intendono approvati.



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGGIO CALABRIA

Direzione Generale



REGIONE CALABRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA

(D.P.R. del 11/03/2019)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Allegato alla deliberazione n. 564 del - 5 DIC. 2019

PS

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DEI SANITARI**

INDICE

Art.1 - Principi Generali	p.2
Art.2 - Composizione	p.2
Art.3 -Durata in carica del Consiglio dei sanitari, cessazione e decadenza dei componenti	p.3
Art.4 - Competenza	p.5
Art.5 - Pareri	p.5
Art.6 - Elett. attivo e passivo	p.6
Art.7 - Modalità di elezione	p.7
Art.8- Funzionamento	p.6
Art.9 - Validità delle sedute e votazioni	p.8
Art.10 - Attività di Segreteria	p.8
Art.11 - Proroga dei poteri	p.9
Art.12 - Norma Finale	p.9

Articolo 1 **(Principi Generali)**

- 1.1** Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art.3 c.12 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dell'art.8 della L.R. n.2/1996 ed in ottemperanza al punto 3.7 (Il Consiglio dei Sanitari) del vigente Atto Aziendale approvato con DCA n.57 del 29/03/2019 ed è redatto in conformità allo stesso.
- 1.2** Il Regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e l'elezione del Consiglio dei Sanitari, organismo elettivo collegiale, fondamentale per la funzione di governo strategico aziendale, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria cui compete la emissione dei pareri previsti dal D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.3** Il Consiglio dei Sanitari, ai sensi dell'art.3 comma 12 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è presieduto dal Direttore Sanitario e ne fanno parte medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario.

Articolo 2 **(Composizione)**

- 2.1** Il Consiglio dei Sanitari è composto da n.22 membri elettivi ed è presieduto dal **Direttore Sanitario** (membro di diritto).

I membri elettivi sono così suddivisi:



- a) **otto medici** in servizio presso i presidi ospedalieri di cui almeno un Direttore Sanitario di presidio ospedaliero, garantendo una equa ripartizione tra tutte le aree mediche;
- b) **quattro medici** in servizio presso i presidi territoriali di cui uno di medicina generale e uno di specialistica ambulatoriale;
- c) **un medico** veterinario;
- d) **tre operatori sanitari** appartenenti a personale laureato non medico;
- e) **tre operatori professionali** in rappresentanza del personale infermieristico;
- f) **tre operatori professionali** in del personale tecnico sanitario.

Per gli operatori di cui ai punti d), e), f), dovrà essere assicurata la rappresentanza sia delle attività ospedaliere che territoriali.

2.2 Ai componenti del predetto organismo non e' corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese, in quanto la partecipazione alle riunioni costituisce compito d'istituto.

Articolo 3

(Durata in carica del Consiglio dei sanitari, cessazione e decadenza dei componenti)

3.1 Il Consiglio di sanitari dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento. A tal fine, il Presidente convoca il Consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di costituzione

3.2 I componenti del Consiglio dei sanitari cessano dalla carica allorquando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) costituzione del nuovo Consiglio dei sanitari;
- b) cessazione del servizio per una delle cause di estinzione del rapporto di lavoro;
- c) dimissioni dalla carica di componente del Consiglio stesso;
- d) trasferimento ad altra azienda sanitaria della stessa o di altra regione;
- e) passaggio a categoria professionale diversa da quella per la quale il componente e' stato eletto.

3.3 Il componente elettivo, cessato per una delle cause di cui sopra, e' sostituito, dal Direttore Generale, mediante l'utilizzo della rispettiva graduatoria, nominando il primo dei non eletti. Qualora non sia possibile utilizzare l'anzidetta graduatoria per incapacienza della medesima, il Direttore Generale deve procedere all'indizione di nuove elezioni, limitatamente alla componente priva di rappresentanza.

3.4 I componenti del Consiglio dei sanitari sono obbligati a partecipare alle sedute dello stesso. Le assenze devono essere formalmente giustificate, con atto scritto, da presentare, al Presidente del Consiglio dei sanitari, entro il giorno fissato per la seduta cui si riferisce l'assenza. I componenti che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio dei Sanitari, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalita' di cui al successivo punto **2.5).**

3.5 Il Direttore generale provvede, su informazione del Presidente del Consiglio dei sanitari, a dichiarare la decadenza del membro inadempiente e a sostituirlo con il primo dei non eletti nella graduatoria relativa alla rispettiva componente rappresentata nel Consiglio stesso. Il Consiglio dei Sanitari, viene costituito con deliberazione del Direttore Generale e dura in carica **3(tre) anni** a decorrere dalla data di insediamento. A tal fine, il

Presidente convoca il Consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di costituzione.

E' fatto obbligo al Direttore Generale pro-tempore, di ricostituire il predetto organo, entro il termine naturale di scadenza. Scaduti.

Fino a quando non venga costituito il nuovo Consiglio dei Sanitari, quello in carica continua ad operare in regime di proroga.

Articolo 4 (Competenza)

4.1 Il Consiglio dei Sanitari esprime parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico- sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti.

4.2 Il Consiglio dei Sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

Articolo 5 (Pareri)

5.1 I pareri del Consiglio dei Sanitari devono essere formulati **entro 20 giorni** dalla data di ricezione della richiesta (con protocollo generale), da parte del Segretario di cui al *punto 2.3* .

Trascorso inutilmente tale termine, senza aver espresso alcun parere su quanto richiesto, lo stesso si intenderà favorevolmente acquisito dal Direttore Generale.

5.2 I pareri di cui sopra, in quanto obbligatori, fanno parte integrante delle deliberazioni del Direttore Generale concernenti le materie alle quali si riferiscono. Qualora il Direttore Generale intenda discostarsene, deve darne adeguata motivazione nel provvedimento adottato.

Articolo 6
(Elettorato attivo e passivo)

- 6.1** Tutti i componenti il Consiglio dei Sanitari, tranne il Direttore Sanitario, sono nominati mediante elezione.
- 6.2** Sono elettori ed eleggibili a membri del Consiglio dei Sanitari, i dipendenti di ruolo ed il personale convenzionato, appartenenti ai profili professionali rappresentati nel Consiglio, in servizio effettivo alla data delle operazioni di voto.

Articolo 7
(Modalità di elezione)

- 7.1** In attesa dell'emanazione dello specifico regolamento da parte della Regione Calabria o, per essa, del *Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria*, le modalità di elezione sono disciplinate secondo l'allegato A) parte integrante ed essenziale del presente regolamento.

Articolo 8
(Funzionamento)

- 8.1** Il Presidente del Consiglio dei Sanitari, provvede al proficuo funzionamento dello stesso, dispone le convocazioni e assicura che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.

RL

- 8.2** Il Consiglio dei sanitari si riunisce su convocazione del Presidente che predispone l'ordine del giorno della seduta in base alle richieste di parere formulate dal Direttore Generale.
- 8.3** Il Consiglio dei sanitari si riunisce allorchè il Presidente o un terzo dei componenti lo richiedano .
- 8.4** La convocazione avviene per iscritto anche a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima dell'incontro (24 ore in caso di urgenza) .
- 8.5** L'ordine del giorno delle singole riunioni è predisposto dal Direttore Sanitario n.q. di *Presidente*. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora di inizio, la sede della riunione, gli argomenti da trattare e l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire eventuali comunicazioni. In caso di impossibilità a partecipare, ogni componente è tenuto a darne preventiva comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella convocazione, specificando le motivazioni dell'assenza.
- 8.6** La mancata partecipazione del componente senza giustificato motivo, ad un terzo delle sedute del Consiglio durante l'anno solare, concorrerà alla valutazione del medesimo titolare in sede di verifica e di rinnovo dell'incarico ricoperto.
- 8.7** In relazione agli argomenti presenti all'ordine del giorno dei lavori previsti, ai Componenti del Consiglio, deve essere messa previamente a disposizione (di norma, al momento della convocazione e, in ogni modo non meno di cinque giorni precedenti la riunione nel caso di convocazione ordinaria e contestualmente alla convocazione in regime di urgenza) ogni utile documentazione, sì da poter mettere in condizione ciascun partecipante di poter esprimere compiutamente le proprie valutazioni e considerazioni.

Articolo 9
(Validità delle sedute e votazioni)

- 9.1** Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti (metà piu' uno), ivi compreso il Presidente, per l'espressione dei pareri obbligatori.
- 9.2** Gli argomenti vengono discussi, di norma, secondo l'ordine riportato nella comunicazione dell'incontro.
- 9.3** Nel corso degli incontri, il Presidente, accorda la facoltà di parlare ai presenti e fissa il termine della discussione delle proposte per le quali si discute e si vota. Alla conclusione della votazione, il Presidente ne proclama l'esito.
- 9.4** La votazione, per ciascun argomento trattato è palese, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Chi si astiene, né fa espressa dichiarazione che sarà trascritta a cura del segretario nella redazione del verbale dell'incontro. Parimenti, nel verbale dovrà riportarsi il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Articolo 10
(Attività di Segreteria)

- 10.1** Le funzioni di Segreteria del Consiglio dei Sanitari sono svolte da un Segretario titolare ed uno supplente, individuati dal Direttore Generale (Cfr. punto 2.3).
- 10.2** Il Segretario supporta il Presidente dell'organismo nella convocazione delle riunioni, la predisposizione dell'ordine del giorno, l'invio dei materiali occorrenti per i lavori del Consiglio e si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni. Il Segretario, inoltre, gestisce l'archiviazione delle pratiche.

10.3 Al termine di ogni riunione, il Segretario dà lettura, ai presenti, del verbale di seduta redatto in bozza. Successivamente redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, il “*verbale di seduta*” definitivo.

10.4 Il “*verbale di seduta*” di cui sopra, è trasmesso a cura del Segretario, entro 7 gg., a tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari, nonché al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale dell’Azienda.

10.5 Tutti gli atti connessi all’attività del Consiglio dei Sanitari, nonché gli originali delle note e dei verbali, saranno custoditi dal Segretario incaricato e tenuti presso l’Ufficio di Segreteria della Direzione Generale.

Art. 11.
(Proroga dei poteri)

11.1 Fino a quando non venga costituito il nuovo Consiglio dei sanitari quello in carica continua ad operare in regime di proroga.

Articolo 12
(Norma finale)

12.1 Si dà atto che, il presente Regolamento, dalla data della sua efficacia, sostituisce ogni regolamentazione in materia presso questa Azienda Sanitaria Provinciale.

Allegato A) deliberazione n. 564 del 5 DIC. 2019

ELEZIONE COMPONENTI CONSIGLIO DEI SANITARI.

MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE.

Art. 1

(Elettorato attivo e passivo)

1.1 Ai sensi dell'art.5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari, tutti i componenti, tranne il Direttore Sanitario, sono nominati mediante elezione.

1.2 Sono elettori ed eleggibili a membri del Consiglio dei Sanitari, i dipendenti di ruolo ed il personale convenzionato, appartenenti ai profili professionali rappresentati nel Consiglio, in servizio effettivo alla data delle operazioni di voto ovvero:

- a) **otto medici** in servizio presso i presidi ospedalieri di cui almeno un Direttore Sanitario di presidio ospedaliero, garantendo una equa ripartizione tra tutte le aree mediche;
- b) **quattro medici** in servizio presso i presidi territoriali di cui uno di medicina generale e uno di specialistica ambulatoriale;
- c) **un medico** veterinario;
- d) **tre operatori sanitari** appartenenti a personale laureato non medico;
- e) **tre operatori professionali** in rappresentanza del personale infermieristico;
- f) **tre operatori professionali** in del personale tecnico sanitario.

Per gli operatori di cui ai punti d), e,) f), dovrà essere assicurata la rappresentanza sia delle attività ospedaliere che territoriali.

AL

Art. 2

(Indizione delle elezioni, elenchi degli elettori e degli eleggibili Commissione elettorale)

2.1 L'indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio dei Sanitari compete al Direttore Generale, che vi provvede con proprio provvedimento entro 90 (novanta) giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio dei sanitari in carica.

2.2 Il provvedimento di indizione delle elezioni fissa la data o le date nonché l'ora delle votazioni, il numero dei seggi istituiti ed il luogo e fissa, altresì, il termine perentorio per la presentazione delle candidature nonché ogni altra notizia utile per agevolare le operazioni di voto. A tale provvedimento deve essere data la più ampia diffusione.

2.3 Per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Direttore Generale, all'atto dell'indizione delle elezioni, costituisce la *Commissione elettorale*, secondo le modalità indicate al successivo articolo 3) e ne individua la sede.

Art.3

(Commissione e Seggi elettorali)

3.1 Alle operazioni di voto è preposta la **Commissione Elettorale** nominata con provvedimento del Direttore Generale, composta da:

- un Dirigente Amministrativo apicale dell'azienda con funzioni di Presidente
- due dipendenti dell'Azienda scelti tra il personale del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla C), di cui uno con funzioni di segretario.

Nel medesimo provvedimento, il Direttore Generale individua altresì i componenti supplenti della suddetta commissione.

Il **Seggio elettorale** è costituito con provvedimento del Direttore Generale.

I seggi elettorali sono ubicati nei luoghi individuati dal Direttore Generale dell'Azienda e comunque presso le sedi di Distretto e di Presidio.

I seggi sono composti da tre dipendenti di cui almeno due appartenenti al ruolo amministrativo, della categoria D/Ds del comparto. Quello di grado più elevato e, a parità, con maggior anzianità di servizio, assume le funzioni di Presidente; l'altro, quello di segretario verbalizzante.

Competono al seggio elettorale le incombenze relative al corretto adempimento delle procedure di voto, compreso lo scrutinio, che deve essere pubblico. Tutte le operazioni sono verbalizzate.

3.2 La Commissione Elettorale ha il compito di:

3.2.1 Acquisire dalla *S.C. Gestione e sviluppo Risorse Umane e Formazione*, l'elenco dei dipendenti e convenzionati titolari del diritto di voto (elettori), suddiviso per categoria professionale rappresentata;

3.2.2 Formare le liste, distinte per ciascuna categoria professionale, sulla base delle candidature presentate in conformità ai requisiti previsti, verificati dalla *S.C. Gestione e sviluppo Risorse Umane e Formazione*;

3.2.3 Predisporre le schede elettorali nonché il materiale occorrente alle votazioni (urne, timbro tondo dell'Azienda, matite copiative, nastro adesivo da pacchi, forbici, ecc.)

3.2.4 Accertare il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;

3.2.5 Procedere alla proclamazione degli eletti tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella propria categoria professionale e, a parità di voti, considerare eletto il candidato più anziano di servizio;

3.2.6 Individuare i locali ove verrà insediato il Seggio elettorale da attrezzare adeguatamente (tavoli, sedie e cabine) di cui al provvedimento d'indizione.

3.3 Il Seggio Elettorale ha il compito di :

3.3.1 Autenticare le schede per la votazione, con il timbro dell'Azienda e firma del Presidente;

3.3.2 Curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto;

3.3.3 Effettuare lo scrutinio delle votazioni.

3.4 Delle operazioni effettuate dal Seggio Elettorale è redatto apposito verbale.

Art. 4

(Presentazione delle candidature)

4.1 Le candidature, distintamente per ciascuna delle categorie professionali, devono essere presentate individualmente dagli interessati a candidarsi.

4.2 I candidati, devono inoltrare apposita richiesta, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta ed allegando alla stessa un documento d'identità valido. Nella richiesta, i candidati dovranno autocertificare e dichiarare ai sensi di legge, pena esclusione, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'*art.1)* del presente allegato.

4.3 La richiesta di candidatura deve essere indirizzata alla Commissione Elettorale per le Elezioni del Consiglio dei Sanitari, entro i termini perentori e nei modi previsti nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Art. 5

(Liste elettorali)

5.1 La Commissione elettorale, sulla base delle candidature pervenute entro il termine stabilito nel provvedimento di cui all'articolo **2)**, forma le liste elettorali, una per ciascuna delle singole componenti indicate nell'articolo **1)** punto **1.2)**, previa verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo **3)** punto **3.2.1)**.

5.2 Le liste elettorali devono essere formate tenendo conto di quanto indicato all'articolo **4.2**).

5.3 Le liste elettorali sono affisse, all'Albo dell'azienda, almeno una settimana prima della data delle elezioni. Alle liste va data la più ampia diffusione tra gli elettori.

5.4 Le liste elettorali devono essere messe a disposizione dei votanti nei seggi elettorali.

Art.6 (Svolgimento delle operazioni di voto)

6.1 Le elezioni si svolgono con il sistema del voto diretto, libero e segreto.

6.2 Le votazioni avvengono in modo che ciascun elettore voti per la componente di appartenenza rappresentata nel Consiglio dei Sanitari.

6.3 Le votazioni si svolgono in giorni lavorativi nelle date e secondo l'articolazione oraria stabilite nel provvedimento di cui all'**art. 2**).

Art. 7 (Costituzione del Seggio)

7.1 L'insediamento dei Seggi Elettorali ha luogo alle ore 8.00 del giorno fissato, di indizione delle elezioni, nel provvedimento del Direttore Generale. Le votazioni si svolgono nei giorni ed alle ore previste nel predetto provvedimento .

La votazione avviene a scrutinio segreto mediante schede e deve essere espressa un'unica preferenza per i candidati delle rispettive categorie professionali di appartenenza.

7.2 Il Presidente del Seggio Elettorale, verificata la regolare composizione del lo stesso, procede, preliminarmente, allo svolgimento delle seguenti operazioni:

-Predispone le urne che dovranno contenere le schede votate, per ciascuna categoria professionale e sistema le medesime urne sul tavolo affinché siano ben visibili a tutti gli elettori;

- Prende nota del numero degli elettori, suddivisi per categoria professionale;
- Verifica che gli spazi destinati alla votazione siano distanti dal tavolo dei componenti del seggio e in condizioni tali da garantire la segretezza del voto;
- Fa affiggere il regolamento, il provvedimento di indizione delle elezioni del Direttore General e le liste dei candidati;
- Provvede a sigillare le entrate dei locali ove è ubicato il seggio elettorale per assicurare la custodia del materiale elettorale nonché la correttezza del prosieguo delle operazioni di voto il giorno successivo,

Art. 8 **(Operazioni di voto)**

8.1 Ultimate le operazioni previste dall'art.7), Al termine delle operazioni del precedente articolo il Presidente del Seggio Elettorale dichiara aperta la votazione.

8.2 Per le votazioni sono osservate le seguenti disposizioni:

- gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto;
- gli elettori sono ammessi a votare previa identificazione, che avviene tramite esibizione di un documento valido di riconoscimento da registrare nell'apposito tabulato nel quale l'elettore appone la firma al termine del voto contestualmente alla restituzione del documento;
- sono ammessi al voto solo gli elettori inseriti nell'elenco degli elettori del seggio;
- durante le operazioni di voto dovranno essere presenti almeno due componenti del Seggio;
- ad ogni elettore viene consegnata una scheda corrispondente alla categoria alla quale appartiene ed una matita copiativa;
- ciascun elettore non può esprimere il voto per una categoria diversa da quella

alla quale appartiene;

-ciascun candidato non può essere eletto per una categoria diversa da quella alla quale appartiene;

-qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli sia deteriorata ovvero egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può richiederne una seconda restituendo la prima, la quale verrà messa in un apposito plico delle schede deteriorate;

-il voto deve essere espresso in modo chiaro e leggibile, in stampatello, indicando cognome e nome (o viceversa) del candidato da eleggere. In caso di identità di cognome e nome tra i candidati deve essere indicata la data di nascita, pena la invalidità del voto;

-ogni elettore può esprimere **un'unica preferenza** . Qualora l'elettore ne esprima più di una, sarà considerata valida ed assegnata la prima;

-sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:

- non contengono alcun voto e presentano scritture o segni;
- contengono espressioni di voto ma presentano scritture e/o segni;
- contengono un voto ma, per le modalità in cui sono espressi, non sono conformi al presente regolamento (ad es. voto espresso con riferimento ad una categoria non di appartenenza);
- contengono voti con nominativi non inseriti nella lista dei candidati;
- le schede non contenenti alcuna espressione di voto sono dichiarate "schede bianche";
- tutte le decisioni del Seggio Elettorale sono prese a maggioranza.

Art. 9 **(Espressione del voto)**

9.1 La scheda di votazione deve essere piegata dall'elettore in modo che il nominativo del candidato risulti all'interno della stessa ed introdotta, a cura dello stesso, nell'apposita urna.

9.2 L'avvenuta operazione di voto e' annotata nell'elenco degli elettori.

Art. 10
(Operazioni di scrutinio)

10.1 Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale procede, pubblicamente, senza interruzioni, allo spoglio delle schede votate, prendendo nota dei voti nelle tabelle di scrutinio e nel verbale delle elezioni.

Effettuato il conteggio dei voti, verrà compilato un prospetto, indicando il numero dei voti validi riportato da ciascuno candidato, il numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche.

10.2 Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale provvede alla formazione dei plichi ed alla compilazione del verbale, completo di ora di chiusura da inoltrare alla Commissione Elettorale per gli adempimenti di competenza.

10.3 La Commissione elettorale, ricevuti i verbali dei Seggi Elettorali ed effettuate le verifiche di competenza:

-accerta il numero complessivo dei votanti ed il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;

-proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella propria categoria professionale. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di servizio.

10.4 Terminate le operazioni il Presidente della Commissione Elettorale provvede a trasmettere al Direttore Generale, per il seguito di competenza, un plico contenente il verbale delle elezioni.

Art. 11

(Proclamazione degli eletti e costituzione del Consiglio dei sanitari)

11.1 Il Direttore Generale verificata la regolarita' delle procedure elettorali, approva, con apposito provvedimento, nel termine di dieci giorni dal ricevimento del plico di cui al punto **10.3**, le graduatorie dei candidati secondo il numero dei voti da ciascuno riportati e procede alla proclamazione dei candidati eletti per ciascuna componente rappresentata nel Consiglio dei Sanitari.

11.2 Dette graduatorie, distinte per ciascuna componente rappresentata nel Consiglio dei Sanitari, hanno validita' per la durata in carica del Consiglio stesso.

11.3 In caso di parita' di voti, prevale il candidato con maggiore anzianita' di servizio; in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.

Art. 12

(Norme finali)

12.1 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia.